

l'esame del DNA a spese dell'allevatore.

La scelta dello stallone deve essere fatta di comune accordo tra i due proprietari e il proprietario dello stallone non potrà utilizzare per la monta uno stallone diverso da quello concordato, salvo accordo, preferibilmente scritto, tra le parti.

In caso di monta fortuita con uno stallone diverso, il proprietario dello stallone non avrà diritto ad alcun compenso ma, al contrario, se è anche il custode della fattrice dovrà rimborsare al proprietario delle fattrice le spese causate dalla monta errata o fortuita.

Inoltre le Associazioni Cinofile nazionali sono tenute a verificare le linee di sangue (attraverso l'esame del DNA) a spese dell'allevatore.

A monta avvenuta, il proprietario dello stallone certifica la corretta esecuzione della stessa redigendo un apposito attestato e, sempre attraverso un opportuno documento, conferma di essere stato testimone oculare della monta.

Il certificato di monta deve contenere nome e numero ROI dello stallone e della fattrice, nonché i dati anagrafici ed indirizzi dei due rispettivi proprietari, le rispettive firme, il luogo e la data della monta. Inoltre, ove previsto dal servizio ROI per l'iscrizione dei cuccioli, il possessore dello stallone dovrà fornire al proprietario della fattrice una copia autentica o un estratto del certificato di pedigree.

Sarebbe auspicabile che il proprietario dello stallone firmasse il certificato di monta in seguito all'avvenuto pagamento dell'importo pattuito, a tal proposito, si precisa che non sono ammessi né la ritenzione né il pegno della fattrice.

Nell'ipotesi in cui lo stallone prescelto non procedesse alla monta o la fattrice non si lasciasse montare, il proprietario dello stallone conserva il diritto al risarcimento, ma non può pretendere il pagamento del prezzo convenuto per la monta.

Il proprietario dello stallone ha diritto unicamente al compenso pattuito per la monta mentre non ha alcun diritto alla consegna di un cucciolo in luogo del compenso, salvo accordo preliminare alla monta stessa, che risulti per iscritto e dal quale si evinca:

il momento della scelta e della consegna del cucciolo da parte del proprietario dello stallone;

il momento a partire dal quale si prescrive irrevocabilmente il diritto a scegliere e prendere il cucciolo da parte del proprietario dello stallone;

il pagamento delle spese di trasporto, nonché la previsione di accordi speciali per il caso in cui la fattrice partorisca solo cuccioli



nati morti o un solo cucciolo in vita o, ancora, se il cucciolo prescelto muoia prima della consegna.

In seguito all'adempimento degli obblighi da parte dello stallone, si considerano verificate le condizioni che fanno sorgere il diritto al pagamento del compenso stabilito per la monta, anche se ciò, naturalmente, non costituisce garanzia del fatto che la fattrice sia gravida.

Nel caso in cui la femmina non sia gravida, è facoltà del proprietario dello stallone, decidere (preferibilmente includendo l'accordo scritto nel contratto di monta) se consentire una nuova monta gratuita al successivo calore o rimborsare in parte il compenso ricevuto a titolo di diritto di monta.

Il diritto alla così detta "monta gratuita" si estingue alla morte dello stallone o della fattrice, nonché con il passaggio di proprietà dello stallone ad altro proprietario.

Il regolamento prevede altresì l'ipotesi di rimborso delle spese sostenute in relazione alla monta ove lo stallone risulti sterile al momento della monta. La sterilità, naturalmente, dovrà essere provata con l'analisi dello sperma.

È regola considerare allevatore della cucciolata il proprietario della fattrice al momento della monta, salvo trasferire a terzi il diritto di utilizzo della fattrice o di uno stallone a mezzo di un contratto scritto, da sottoscrivere prima della monta, che preveda diritti e doveri dei contraenti e che dovrà essere allegato alla dichiarazione di nascita.

La predetta cessione deve essere comunicata per tempo al servizio ROI.

In ipotesi di cessione dei diritti di allevamento, il terzo cessionario sarà considerato

proprietario della fattrice dal momento della monta sino allo svezzamento dei cuccioli.

I cuccioli nati da genitori di razza pura, e in possesso di pedigree riconosciuto dalla FCI, possono ricevere anch'essi un pedigree riconosciuto dalla FCI che attesti l'affidabilità dei dati relativi alle generazioni in esso menzionate e non, come spesso sbagliando si pensa, le garanzie di qualità del cane.

Salvo accordi diversi, nel caso di vendita di una cagnolina gravida, il nuovo proprietario diviene l'allevatore dei cuccioli.

I cuccioli sono iscritti al ROI del paese in cui risiede il proprietario della fattrice e porteranno il suo affisso, ma se non sia determinabile la sua residenza abituale, il proprietario ha diritto a far nascere la cucciolata nel paese nel quale risiede al momento della monta, iscrivendo i cuccioli al ROI di quel paese, sul presupposto però che soddisfi le condizioni di allevatore previste dall'organizzazione cinofila del paese nel quale risiede al momento della monta e che fornisca un certificato, emesso dalle autorità locali competenti di tale paese, in cui specifichi che ivi risiede da sei mesi senza interruzioni.

In tale ultima ipotesi, quindi, l'associazione cinofila del paese nel quale vive il proprietario della fattrice al momento della monta, dovrà iscrivere la cucciolata nata sul proprio territorio con il proprio ROI, emettendo i pedigree dei cuccioli e indicando l'affisso e l'indirizzo del proprietario.

Uniche eccezioni sono previste per gli allevatori di cani di razza che vivono in paesi che non tengono un libro delle origini: in tal caso, infatti, questi avranno la possibilità di procedere alla registrazione dei cuccioli in un libro origini riconosciuto dalla FCI.